



COMUNE DI LIMONE SUL GARDA

ICI 2011

Con il decreto legge n° 93 del 27 maggio 2008, l'abitazione principale è stata esclusa dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Pertanto, **COME PER GLI ANNI SCORSI, NON SI DEVE PAGARE L'ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.**

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto, persona fisica residente nel Comune, dimora abitualmente. Tale condizione si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta fino al 3° grado o ai suoi affini fino al 2° grado, previa presentazione di apposita comunicazione all'ufficio tributi comunale (qualora non sia già stata presentata in passato);
- e) abitazione di anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non sia affittata.

Anche le pertinenze delle abitazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) non pagano l'ICI.

Qualora la residenza anagrafica venga variata nel corso dell'anno, il contribuente dovrà pagare solamente per i mesi in cui la casa non è stata abitazione principale.

Come da deliberazione consiliare n° 4/2011, **anche per il 2011, grazie all'impegno dell'Amministrazione Comunale, è stata estesa alle abitazioni principali accatastate come A1, A8 e A9 l'esenzione dall'ICI.**

Per gli immobili invece assimilati all'abitazione principale, accatastati nelle categorie appena citate, si detraggono, per un importo massimo fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, euro 210,00.

L'Ufficio Tributi comunale è a disposizione di tutti per fornire le informazioni necessarie e per dare qualsiasi chiarimento. A tale scopo, si invita a consultare il sito internet comunale (<http://www.visitlimonesulgarda.com>), a utilizzare la posta elettronica (ragioneria.tributi@comune.limonesulgarda.bs.it), a utilizzare il fax (0365.954.366) oppure a telefonare allo 0365.954.008.

=====

ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

Tutti gli immobili che non sono abitazioni principali (altri fabbricati e aree fabbricabili) pagano l'ICI con l'aliquota del 5‰.

Sono state anche confermate le seguenti valutazioni minime per le aree fabbricabili. Se l'ICI viene calcolata e versata utilizzando almeno questi valori come base imponibile, il Comune riterrà tali versamenti corretti:

Aree già urbanizzate	euro 260,00 al metro cubo
Aree non ancora urbanizzate	euro 210,00 al metro cubo

COME SI PAGA

Il pagamento dell'ICI 2011, da effettuarsi entro il 16 giugno 2011, potrà essere effettuato presso tutti gli istituti bancari utilizzando il modello F24* (indicando come codice catastale E596) oppure presso l'ufficio tributi mediante l'utilizzo del Bancomat o della carta di credito.

*il modello F24 è reperibile presso l'Ufficio Tributi oppure è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it>.